

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 390

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006

Disposizioni in materia di produzione
e di commercializzazione del pane

ONOREVOLI SENATORI. - La finalità principale della presente proposta di legge è l'ammmodernamento complessivo delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione del pane nonché il rafforzamento strutturale delle imprese che esercitano l'attività di panificazione.

Le trasformazioni legislative, sociali e tecnologiche registrate negli ultimi trenta anni hanno inciso profondamente sia sulle modalità di produzione che sulle modalità di vendita del pane modificando sostanzialmente il mercato nazionale della panificazione.

In particolare, la diffusione su larga scala delle tecniche di conservazione del freddo ha fatto sì che in Italia l'offerta di pane sia diventata estremamente variegata.

Oggi, infatti, sono molte le tecniche che possono venire impiegate per produrre pane, per cui accanto al pane prodotto nel modo più tradizionale, vale a dire a partire da un impasto di acqua, farina, sale e lievito con l'aggiunta eventuale di altri ingredienti (esempio l'olio d'oliva) per finire con la cottura completa e finale del pane pronto al consumo, sul mercato è possibile comprare quotidianamente sia pane ottenuto per completamento di cottura, effettuata direttamente sul punto vendita, sia pane ottenuto per cottura di impasti congelati o surgelati che poi sono scongelati e cotti nel punto vendita. In tutti questi casi il consumatore, al momento dell'acquisto, difficilmente riesce a comprendere, senza adeguate segnalazioni, se si tratta di pane fresco, artigianale destinato ad essere consumato nel breve arco della giornata in cui è stato preparato e non, invece, di pane ottenuto con tecniche di conservazione prolungata che è stato cotto all'ultimo momento.

Si aggiunga, inoltre, che il consumatore trova normalmente in commercio anche

pane conservato intero ed affettato confezionato oltre al pane già cotto congelato o precotto, conservato per surgelazione e del quale dovrà completare in casa egli stesso la cottura.

A fronte di questa offerta, in base alla legislazione vigente, non sempre nel punto vendita il consumatore è messo in condizione di distinguere le diverse produzioni e dunque di capire realmente quale pane stia realmente acquistando.

Diventa dunque essenziale migliorare l'informazione del consumatore sulla tipologia e sull'origine del pane che acquista, mettendolo in condizioni di capire se sta acquistando un prodotto realmente fresco o un prodotto che è stato semplicemente cotto nel punto vendita. Ma è anche necessario che il consumatore sappia distinguere con chiarezza se sta acquistando pane in un punto vendita dotato di impianto di cottura che sforna del pane caldo o se sta acquistando da un panificio.

Il consumatore, infatti, deve avere piena consapevolezza del fatto che nel punto vendita dietro il forno non ci sono né fornai né farina né impastatrici ma soltanto una cella da surgelati per conservare impasti crudi preparati chissà quando e chissà dove.

Nulla di male, ma certo qualche cosa di ben diverso dal panificio tradizionale, azienda che il pane lo fa nell'arco della giornata con un procedimento produttivo unico e continuo, che inizia con la formazione dell'impasto di sfarinati, lievito e acqua con o senza aggiunta di sale, e finisce sulla bocca del forno con il pane caldo appena sfornato e pronto per la vendita al consumatore finale. Procedimento quest'ultimo che richiede una professionalità ed un impegno molto più

alti per dare al consumatore il prodotto fragrante che egli si aspetta di avere.

D'altro canto, proprio da una migliore informazione del consumatore passa la piena valorizzazione della professionalità artigiana delle oltre 23 mila aziende di panificazione attualmente operanti sul territorio nazionale.

Da qui la proposta di un nuovo e più attuale quadro legislativo che aggiorni la normativa nazionale del settore della panificazione e che consenta alle imprese di panificazione di accrescere e valorizzare le peculiarità artigianali delle loro attività e dei loro prodotti attraverso un sistema di etichettatura trasparente che, prevedendo indicazioni chiare e precise sull'origine e sulle modalità di preparazione del prodotto, renda più efficaci le informazioni a disposizione del consumatore, guidandolo in scelte di acquisto consapevoli.

Nei 22 articoli del presente disegno di legge:

a) per uniformità di disciplina si ridefinisce l'attività di panificazione ricomprendendo in essa tutte le attività aventi per oggetto non solo la produzione e la vendita di pane, ma anche le attività di produzione e di vendita di impasti da pane e di prodotti intermedi di panificazione (articolo 3);

b) viene istituita all'interno dell'impresa di panificazione la figura obbligatoria del responsabile di panificazione, una persona di qualificata professionalità che dovrà sorvegliare e coordinare lo svolgimento delle diverse fasi della lavorazione del pane e assicurare, nei confronti del consumatore, che la produzione di pane sia avvenuta nel rispetto delle buone regole professionali così come delle norme in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza dei luoghi di lavoro (articoli 4 e 5);

c) si chiarisce che l'impresa che si limita alle sole fasi di cottura o completamento di cottura di impasti crudi debba chiaramente renderlo noto al consumatore, che in

questo modo è informato sulla natura del produttore di pane (articolo 7);

d) si riserva la denominazione di «panificio» alle sole aziende che hanno i requisiti (autorizzazioni, ambienti, attrezzature, personale) per produrre pane con un ciclo di produzione unico e continuo dalle materie prime al completamento di cottura del pane (articolo 8);

e) si riserva la denominazione di «forno di qualità» ai panifici che vogliono qualificare ulteriormente le loro produzioni sulla base di disciplinari volontari certificati (articolo 9);

f) si introducono denominazioni di vendita obbligatorie per distinguere il pane fresco (articolo 10) - che è quello prodotto per effetto di un ciclo di produzione continuo e messo in vendita nella stessa giornata nella quale si sia completato il processo produttivo (cioè, entro la mezzanotte) - da tutti gli altri pani in commercio quali: pane conservato, pane essiccato, pane ottenuto da prodotti intermedi di panificazione, pane ottenuto da completamento di cottura di pane precotto surgelato e non (articoli 11-14);

g) si prevedono iniziative di promozione e di sostegno per la valorizzazione del pane attraverso programmi di tracciabilità e accordi di filiera;

h) si prevede la possibilità per le imprese del settore di esercitare l'attività di somministrazione;

i) si prevede la chiusura domenicale delle imprese di panificazione salvo deroghe previste per soddisfare bisogni locali di carattere turistico ed economico;

l) si rimanda alle regioni il compito di organizzare i corsi professionali necessari alla formazione del personale di settore;

m) si prevedono sanzioni per l'esercizio abusivo dell'attività di panificazione.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole essere, una volta approvato, una legge quadro che, partendo dall'attuale mercato nazionale della panificazione, dia

certezza alle imprese che esercitano l'attività di panificazione, nella libertà di produzione e di consumo, con regole professionali che garantiscano i consumatori sulla qualità del prodotto prescelto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione del pane, di produzione e di vendita di impasti destinati a successivo completamento mediante cottura del processo finalizzato alla produzione di pane, le modalità di cottura degli impasti crudi preformati o non, lievitati o non, ivi comprese le modalità di vendita dei prodotti così ottenuti, le modalità del completamento di cottura di pane precotto e le modalità di vendita del prodotto così ottenuto.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) la trasparenza del mercato, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;

b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti;

c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione, nonché l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi in funzione del miglioramento qualitativo e dell'incremento della sicurezza igienico-sanitaria;

d) il riconoscimento delle diverse tipologie produttive e di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese della panificazione;

e) la valorizzazione e la promozione delle tipologie panarie tradizionali peculiari del territorio, anche mediante la promozione

ed il sostegno di accordi intercategoriale di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;

f) la valorizzazione e la salvaguardia delle imprese di panificazione localizzate nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Libertà d'impresa e libera circolazione delle merci)

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intendono per:

a) attività di panificazione: il complesso delle attività economiche finalizzato alla produzione e alla commercializzazione di pane, di impasti da pane e di prodotti intermedi di panificazione;

b) azienda di panificazione: il complesso di beni e di servizi organizzati per l'esercizio dell'attività di panificazione;

c) impresa di panificazione: l'azienda di panificazione che ha ottenuto l'autorizzazione ad attivare un impianto di panificazione e che ha nominato un responsabile di panificazione;

d) impianto di panificazione: l'insieme delle strutture mobili e immobili dell'azienda

di panificazione destinate alla produzione di pane, di impasti da pane e di prodotti intermedi di panificazione;

e) impianto di cottura: l'insieme delle strutture mobili e immobili destinate alla cottura, ivi compresa l'eventuale lievitazione, di prodotti intermedi di panificazione, ovvero al completamento di cottura di pane precotto, realizzati in altra sede;

f) panificio: impresa di panificazione autorizzata, anche ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni, ad attivare un impianto di panificazione, e che per struttura ed organizzazione del lavoro è in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura completa del pane stesso;

g) responsabile di panificazione: il titolare, collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le relative fasi ed è in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

1) avere conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;

2) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;

3) avere esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o di socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;

h) forno di qualità: panificio che sottoscrive uno o più disciplinari di produzione la cui applicazione, volontaria, è validata da un ente certificatore riconosciuto;

i) pane: prodotto conforme a quanto previsto dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni;

l) prodotto intermedio di panificazione: impasto da pane crudo, preformato o non, lievitato o non, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. Sono tali gli impasti sottoposti a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengono inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio stesso per prolungati periodi di tempo determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.

Art. 4.

(Impresa di panificazione)

1. L'attività di panificazione può essere svolta esclusivamente dalle imprese di panificazione che hanno ottenuto:

a) l'autorizzazione ad attivare un impianto di panificazione ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni, e che per struttura ed organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;

b) l'autorizzazione ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane e che per struttura ed organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.

2. Qualora l'impresa di panificazione non sia soggetta all'applicazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni, l'avvio dell'attività è condizionato al rilascio di specifica autorizzazione da parte della competente camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura della provincia, sentiti i pareri:

a) dell'associazione provinciale dei panificatori;

b) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

c) del comune interessato.

3. I pareri di cui al comma 2 hanno per oggetto la valutazione di opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità degli impianti esistenti e del volume di produzione e di consumo del bacino di utenza in relazione al quale è stata chiesta l'autorizzazione.

4. Le imprese di panificazione che intendono attivare un impianto destinato alla produzione di pane surgelato sono assoggettate alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 4 maggio 1987.

5. L'impresa di panificazione nomina un responsabile di panificazione per ogni impianto attivato, le cui funzioni sono stabilite ai sensi dell'articolo 5. Di tale nomina deve essere data comunicazione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia.

6. In caso di vacanza del responsabile di panificazione di cui al comma 5, la nomina è reiterata entro e non oltre quattro mesi dalla data in cui si è verificata la vacanza stessa. Qualora, per qualsiasi motivo, l'azienda non sia in grado di reiterare tale nomina, il ruolo può essere assunto dal rappresentante legale dell'impresa in via temporanea e per un periodo di tempo non superiore a dodici mesi dalla data di inizio della vacanza. Delle variazioni intervenute è data tempestiva comunicazione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia.

Art. 5.

(Responsabile di panificazione)

1. È definito responsabile di panificazione di pane e di impasti da pane colui che sovrintende e coordina la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le relative fasi.

2. Il responsabile di panificazione svolge la propria funzione presso un unico impianto di produzione, sia esso da pane o di impasti da pane.

3. Il responsabile di panificazione svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla fase produttiva, costituita dalla gestione, dall'organizzazione e dall'attuazione della produzione.

4. Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire all'interno dell'azienda il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime conformi alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la qualità del prodotto finito.

Art. 6.

(Impianto di panificazione)

1. L'impianto di panificazione, qualora finalizzato al ciclo completo di produzione del pane, deve essere provvisto di ambienti e di attrezzature idonei al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione e alla cottura, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

2. L'impianto di panificazione, qualora finalizzato alla sola preparazione degli impasti da pane, deve essere provvisto di ambienti e di attrezzature idonei al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, preparazione, confezionamento e conservazione dei

prodotti intermedi di panificazione nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un impianto di panificazione sono soggetti a rilascio di specifica autorizzazione da parte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, previo accertamento della sussistenza e dell'efficienza dell'impianto, della rispondenza ai requisiti tecnici ed igienicosanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti anche in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

4. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione di un impianto di panificazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) localizzazione dell'impianto;
- b) descrizione dell'impianto e delle principali modalità produttive;
- c) oggetto della produzione, ovvero panificazione o produzione di impasti da pane;
- d) produzione giornaliera prevista;
- e) planimetria dei locali;
- f) indicazione del nominativo del responsabile di panificazione.

5. Gli accertamenti della conformità dell'impianto ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari sono effettuati da una commissione composta, per ciascuna provincia, da un rappresentante della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.

Art. 7.

(Impianto di cottura)

1. L'impresa che, mediante un impianto di cottura, provvede alle operazioni di cottura o di completamento di cottura di pane è tenuta a dichiarare in modo visibile al consumatore finale che la stessa provvede esclusivamente

alla fase di cottura o di completamento di cottura.

2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un impianto di cottura sono soggetti al rilascio di specifica autorizzazione da parte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, previo accertamento della sussistenza e dell'efficienza dell'impianto, della rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti anche in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione di un impianto di cottura deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) localizzazione dell'impianto;
- b) descrizione dell'impianto e delle principali modalità produttive;
- c) oggetto della cottura: impasti da pane o pane precotto;
- d) produzione giornaliera prevista;
- e) planimetria dei locali.

Art. 8.

(Panificio)

1. L'utilizzo della denominazione di «panificio» è riservato esclusivamente all'impresa che ha attivato nel proprio ambito un impianto definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

Art. 9.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di «forno di qualità» è riservata in via esclusiva al panificio, definito ai sensi dell'articolo 8, che applica nel proprio ambito produttivo specifici disciplinari di produzione la cui applicazione volontaria è convalidata da un ente certificatore riconosciuto.

2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali adotta annualmente uno specifico programma di sostegno finanziario volto a promuovere la diffusione dei disciplinari di cui al comma 1.

3. Allo scopo di valorizzare le produzioni locali, le regioni, su proposta delle organizzazioni di categoria del settore, attivano ogni anno specifiche risorse finanziarie al fine di promuovere l'applicazione di disciplinari di produzione aventi per oggetto specialità da forno regionali.

Art. 10.

(Pane fresco)

1. La denominazione di «pane fresco» è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo.

2. È fatto divieto di utilizzare la denominazione di «pane fresco»:

a) per il pane destinato ad essere posto in vendita anche successivamente alla giornata nella quale è stato completato il processo produttivo, indipendentemente dalle modalità di conservazione adottate;

b) per il pane posto in vendita dopo completamento di cottura di pane precotto comunque conservato;

c) per il pane ottenuto dalla cottura di prodotti intermedi di panificazione comunque conservati.

3. Nella produzione del pane fresco è ammesso l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione.

Art. 11.

(Pane conservato)

1. È denominato «pane conservato» il pane che per sua natura o per specifiche caratteristiche derivanti dalle modalità di produzione o di confezionamento è destinato ad essere posto in vendita per un periodo di tempo superiore alle ventiquattro ore e, comunque, successivamente alla giornata nella quale è stato completato il processo produttivo. Non rientra in tale definizione il pane sottoposto a ulteriori processi di lavorazione finalizzati all'essiccamento, tostatura e biscottatura del prodotto.

2. Il pane conservato deve essere posto in vendita confezionato, riportando sulla confezione stessa le indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura e, ben visibile, la dicitura «pane conservato» seguita dall'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, distinto in surgelato, congelato o conservato in atmosfera modificata, nonché dalle eventuali modalità di conservazione e di utilizzo.

3. Il pane sottoposto a successivi processi di essiccamento, di tostatura e di biscottatura deve essere posto in vendita previo confezionamento con le denominazioni, rispettivamente, di «pane essiccato», «pane tostato» e «pane biscottato».

Art. 12.

(Prodotto intermedio di panificazione)

1. Il prodotto intermedio di panificazione destinato alla commercializzazione tal quale, sia al consumatore finale che all'utilizzatore intermedio per successive lavorazioni, deve essere posto in vendita confezionato riportando le indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, ivi comprese le modalità di conservazione e di utilizzo.

Art. 13.

(Pane ottenuto da prodotti intermedi di panificazione)

1. Nel caso in cui un'impresa provveda alla lievitazione e alla cottura, o anche alla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, il pane così ottenuto deve essere posto in vendita in scaffali distinti e separati dal pane fresco e recanti le indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura nonché, ben visibile, la dicitura «pane ottenuto da cottura di impasti» seguita dall'indicazione del metodo di conservazione utilizzato.

2. Qualora il processo di cui al comma 1 riguardi impasti prodotti da altra impresa, il pane così ottenuto deve essere posto in vendita riportando, oltre alle indicazioni previste dal medesimo comma 1:

- a) la ragione sociale del produttore;
- b) le modalità di conservazione utilizzate;
- c) il luogo e la data di produzione;
- d) quanto previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

Art. 14.

(Pane sottoposto a completamento di cottura)

1. Al processo di completamento di cottura di pane precotto, surgelato e non, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

Art. 15.

(Tracciabilità e promozione)

1. Al fine di promuovere e di sostenere la tracciabilità completa del prodotto pane e la valorizzazione della produzione agroalimentare nazionale è consentita la stipula di accordi di carattere interprofessionale approvati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Tali accordi, che devono essere stipulati tra rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione delle materie prime della filiera della panificazione, sono costituiti per iniziativa di tutte o di una parte delle organizzazioni o delle associazioni che la compongono e hanno quali scopi primari, tenuto conto dell'interesse primario dei consumatori, i seguenti:

a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

b) contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione delle materie prime e del pane sul mercato;

c) predisporre contratti-tipo compatibili con la vigente normativa comunitaria;

d) accrescere la valorizzazione dei prodotti dell'intera filiera;

e) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione e a garantire la qualità dei prodotti nonché la salvaguardia dei suoli e delle acque;

f) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

g) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

h) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione conformi ai principi di tutela dell'ambiente;

i) definire, per quanto riguarda le normative tecniche relative alla produzione e alla commercializzazione, regole più restrittive di quelle previste dalle normative comunitaria e nazionale vigenti in materia di prodotti alimentari.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento e i relativi controlli delle organizzazioni interprofessionali di rilevanza nazionale, delle organizzazioni di produttori agricoli nonché delle relative unioni nazionali.

3. Nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agroalimentari, sono definiti annualmente, nel capitolo di spesa di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, appositi programmi finanziari volti a sostenere e a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco.

Art 16.

(Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di panificazione)

1. È istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore della panificazione, ivi comprese le cooperative, le organizzazioni e le società finalizzate alla fornitura di merci e di servizi alle aziende di panificazione stesse, costituite e partecipate in percentuale non inferiore

al 75 per cento dalle aziende e dalle organizzazioni del settore. Lo stesso regime è diretto a favorire lo sviluppo e l'ammodernamento del settore della panificazione anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorità agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione aziendale, organizzativa e logistica finalizzate:

a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti di panetteria, anche attraverso l'acquisizione di impianti, nonché delle attività di formazione;

b) all'adeguamento degli impianti alla normativa sanitaria e in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

c) alla valorizzazione delle produzioni panarie, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, mediante specifici programmi di sostegno promozionale; al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative, delle organizzazioni e delle società finalizzate alla fornitura di merci e di servizi alle aziende di panificazione stesse, costituite e partecipate in percentuale non inferiore al 75 per cento dalle aziende e dalle organizzazioni del settore, attraverso investimenti in conto capitale;

d) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedono l'avvio o l'estensione dell'attività di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e di processi di certificazione della qualità. Per tale finalità gli aiuti possono essere concessi relativamente alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura

del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque, a cinque anni; alla realizzazione di attività di ricerca e di sviluppo, relative ai prodotti della panificazione per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolte da imprese agroalimentari. L'intensità dell'aiuto può essere disposta fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo;

e) all'introduzione di sistemi informatici nell'ambito dell'organizzazione produttiva e della gestione aziendale.

2. Al fine di promuovere il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di panificazione, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di spesa allo scopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi, conforme agli orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.

Art. 17.

(Centri di assistenza tecnica)

1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento delle imprese di panificazione possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese, costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale nonché da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definire con apposito provvedimento e sono finanziabili

nell'ambito delle competenze delle amministrazioni regionali.

2. I centri di cui al comma 1 svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica nonché di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e di tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e di sicurezza dei luoghi di lavoro e in altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al citato comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità delle imprese.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al presente articolo allo scopo di facilitare il rapporto tra le stesse amministrazioni e le imprese utenti.

Art. 18.

(Modalità di vendita)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, nonché in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso distinte e separate da altri generi alimentari.

2. È altresì obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati il pane fresco rispetto al pane ottenuto dai prodotti intermedi di panificazione.

3. Alla vendita di prodotto ottenuto per completamento di cottura si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.

4. È vietata la vendita del pane sfuso in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente.

5. È vietata la vendita sottocosto del pane fresco.

Art. 19.

(Somministrazione e consumo immediato)

1. Ove sussistano strutture adeguate e fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, alle imprese di panificazione è consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione.

2. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione.

Art. 20.

(Chiusura settimanale)

1. Le imprese di panificazione devono osservare una giornata di chiusura settimanale coincidente con la domenica.

2. Al fine di soddisfare specifiche esigenze locali di carattere turistico ed economico, le amministrazioni regionali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore, possono definire specifiche norme volte a regolamentare eventuali deroghe a quanto disposto dal comma 1, fatto salvo l'obbligo di applicare, in via generale, il principio della compensazione.

Art. 21.

(Formazione e aggiornamento professionali)

1. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie oggetto dei corsi professionali per apprendisti panificatori, nonché dei corsi finalizzati alla qualifica di responsabile di panificazione, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine sono considerati in via prioritaria le camere di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali dei panificatori maggiormente rappresentative e gli enti da queste costituiti.

2. I corsi professionali di cui al comma 1 hanno per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Devono prevedere, inoltre, materie che riguardano specifici aspetti concernenti la produzione del pane in tutte le relative fasi, nonché le regole generali relative alla conservazione, alla manipolazione e alla trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

3. Le regioni stabiliscono altresì le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative vigenti relative all'ambiente, alla sicurezza, alla tutela e all'informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori del settore della panificazione in attività.

4. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi professionali dei titolari delle piccole e medie imprese del settore della panificazione.

5. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui al presente articolo nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

6. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della formazione e la valorizzazione del comparto della panificazione, anche in riferimento alle filiere produttive del settore, sono definiti annualmente, nell'ambito della legge finanziaria dello Stato, specifici contributi e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi.

7. Le pubblicazioni periodiche di settore che hanno per oggetto l'informazione e la formazione professionale e che operano con una continuità dimostrabile non inferiore a venticinque anni possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 6.

Art. 22.

(Sanzioni)

1. I contravventori alle disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

2. È considerato esercizio abusivo dell'attività di panificazione la produzione di pane, di impasti da pane e di prodotti intermedi di panificazione in mancanza delle autorizzazioni previste dall'articolo 4, nonché la cottura di impasti crudi, di prodotti intermedi di panificazione o il completamento di cottura di pane precotto in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Nel caso di esercizio abusivo dell'attività di panificazione o di cottura o di completamento di cottura il prefetto, su segnalazione degli organi di vigilanza preposti, dispone l'immediata interruzione dell'attività e la confisca delle relative attrezzature.

4. L'esercizio abusivo dell'attività di panificazione o di cottura o di completamento di cottura rappresenta attività idonea a danneggiare l'altrui impresa e si configura quale atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 del codice civile. Sono applicabili gli articoli 2599, 2600 e 2601 del medesimo codice.

5. L'esercizio abusivo dell'attività di panificazione nonché di cottura o di completamento di cottura è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

